

E' vivo un lago?

Riflessioni critiche sul d.d.l. S.1759 per il Lago di Garda e la possibile via d'uscita del trust ecologico

di Marta Buffoni

dottoranda di ricerca presso l'Università del Piemonte Orientale

Il Disegno di Legge S.1759 promette una svolta epocale per l'Italia: riconoscere al Lago di Garda la soggettività giuridica trasformando un ecosistema in un soggetto diritto. Un'iniziativa affascinante che, sulla scia di grandi battaglie civili e ambientali internazionali, tenta di superare la visione antropocentrica della Natura. Ma non senza fragilità. La lentezza della burocrazia parlamentare, l'assenza di veri strumenti di controllo e il possibile aggravio della spesa pubblica rischiano di svuotare il progetto dall'interno, proprio mentre l'ecosistema del Garda soffre per l'urbanizzazione selvaggia, il turismo di massa e la crisi climatica. L'istituzione di un trust ecologico può essere una valida ed efficace alternativa ai tempi incerti della politica.

SOMMARIO: 1. Riconoscimento della soggettività giuridica degli esseri viventi non umani: primi passi in Italia; 2. Antropomorfizzazione della Natura e soggettività attànidici: un chiarimento necessario; 3. Criticità emergenti ad una prima lettura; 3.1. Conflitto sui fondamentali; 3.2. Incompatibilità tra tempistica di implementazione del modello e urgenza della tutela richiesta dall'ecosistema gardesiano; 3.3. Meccanismi di controllo ed enforcement? Non pervenuti; 3.4. Assenza della clausola di invarianza finanziaria; 4. Correttivi pronti all'uso; Un trust per il Lago di Garda?; 6. Nuovi sentieri per un'evoluzione culturale e giuridica

1. Riconoscimento della soggettività giuridica degli esseri viventi non umani: primi passi in Italia

DDL S.1759. Questa la sigla a cui risponde la proposta di legge per il *Riconoscimento della soggettività giuridica del Lago di Garda e sua tutela ecosistemica* presentata al Senato lo scorso 13 gennaio e attualmente in fase di esame all'ottava Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).¹

Pare trattarsi di un *unicum* sperimentale in quanto, ad una prima ricognizione², non risultano altre proposte di legge depositate che abbiano come scopo diretto ed esplicito il riconoscimento della soggettività giuridica ad esseri viventi non umani. Sebbene il tema non sia del tutto nuovo al nostro ordinamento, i precedenti interventi hanno approcciato la questione in modo differente: ora teorizzando la modificazione dello status degli animali, da "beni/cose" (res) a "esseri senzienti" mediante un'apposita modifica del codice civile³, ora implementando la disciplina dei reati contro gli animali⁴, ora sviluppando strumenti volontari di amministrazione partecipata per la gestione di bacini idrografici (c.d. contratti di fiume, contratti di lago etc...) o zone umide (contratti di zona umida)⁵.

¹ Stato del procedimento rilevato al momento della redazione del contributo (fine settembre 2026). https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-dl?tab=trattazioni_commissione&did=59822

² Cfr. nota precedente per la tempistica di rilevazione.

³ DDL. S. 1392. Cfr. https://www.senato.it/show-doc?id=00619573&leg=16&tipodoc=Ddlpres&part=doc_dc-articolato_ddl

⁴ Legge 6 giugno 2025, n. 82.

⁵ Riguardo al contratto di zona umida si veda S. ROSSA e A. CARRISI, *I contratti ecologici come strumento di amministrazione ambientale condivisa: il caso del contratto di zona umida del vercellese*, in *Federalismi*, n. 22 del 5/8/2026.

Il punto di svolta nell'approccio alla questione è stata – almeno secondo quanto emerge alla relazione di accompagnamento al DDL – la riforma costituzionale del 2022⁶ che, tramite la modifica degli articoli 9 e 41, “ha formalmente introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”⁷ e, così, dischiuse nuovi scenari interpretativi che il DDL si propone di accogliere e applicare in concreto, nel solco della normativa nazionale⁸, europea⁹ ed internazionale in materia di tutela della Natura¹⁰. La proposta dichiara, inoltre, di ispirarsi all'analoga iniziativa spagnola inerente l'ecosistema del Mar Menor¹¹, capofila in Europa, e, prima ancora, a quella neozelandese relativa al il fiume Whanganui¹² e colombiana per il fiume Atrato¹³ costituendo, così – almeno in linea di principio - un chiaro tentativo di superamento del paradigma antropocentrico del rapporto uomo/natura.¹⁴

2. Antropomorfizzazione della Natura e soggettività attàndi: un chiarimento necessario

Il moltiplicarsi delle iniziative, legislative e/o giurisprudenziali,¹⁵ finalizzate al riconoscimento della soggettività degli esseri viventi non umani nasce dalla consapevolezza del fatto che, a fronte di attività umane interferenti con l'ambiente oltre i “limiti dell'inerzia irreversibile dei processi termodinamici del Pianeta”,¹⁶ la Natura non può lottare da sola per i propri diritti¹⁷ e si trova nella paradossale situazione di vedere che la loro tutela dipende dall'uomo e dalle categorie giuridico-culturali entro cui egli si muove.

⁶ L. Cost. n. 1 del 11/02/2022.

⁷ Cfr. p. 6 della relazione di accompagnamento.

⁸ Articoli 9 e 41 Cost.; principi generali del diritto ambientale codificati nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente.

⁹ Tra le fonti europee vengono espressamente menzionati: Il principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, che include tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione lo sviluppo sostenibile e l'elevata tutela ambientale; la direttiva 2024/1203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente; la Convenzione europea del paesaggio, predisposta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, che promuovono rispettivamente la sostenibilità dei paesaggi e la conservazione della biodiversità e dei relativi *habitat*; la legge europea sul ripristino della natura (regolamento (UE) n. 2024/91 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024) e gli obiettivi vincolanti della normativa europea sul clima - a partire dal regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 – che sollecitano gli Stati membri ad adottare misure integrate di tutela, rigenerazione e *governance* attiva degli ecosistemi naturali, in coerenza con i principi di equità intergenerazionale e di neutralità climatica.

¹⁰ In una prospettiva olistica e non strettamente giuridica è condivisibile definire la Natura come “un corpo relazionale di flussi di energia e materia” la cui tutela passa attraverso interventi incidenti su tali flussi di energia, prima ancora che sulle singole entità naturali, per riportarli entro i loro limiti fisici. Così M.C. Verciano, *Natura, cultura ed energia tra Nord e Sud del mondo*, in *Quaderni della decrescita*, 2025, 151. Il termine “natura” è indicato con la lettera maiuscola per le ragioni indicate nella nota 19 cui si rinvia.

¹¹ Si tratta della *Ley* 30 settembre 2022, n. 19 che ha conferito al Mar Menor personalità giuridica e diritti propri, tra cui quelli alla protezione, conservazione, mantenimento e ripristino dell'ecosistema, prevedendo, inoltre, la costituzione di organi deputati alla sua rappresentanza e tutela, nonché la legittimazione attiva di qualsiasi cittadino alla difesa giudiziale di tali diritti.

¹² *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*

¹³ Si tratta della Sentenza T-622 del 2016 (emessa il 10 novembre 2016) della Corte Costituzionale della Colombia.

¹⁴ “Un passo essenziale verso una nuova relazione tra l'essere umano e la natura”. Così si legge a p. 13 della Relazione di accompagnamento. L'approccio ecocentrico è, poi, espressamente richiamato anche dall'art. 1.

¹⁵ Si intende qui far riferimento al riconoscimento della soggettività giuridica ottenuto tramite sentenze pronunciate ad esito di procedimenti civili e/o amministrativi avviati in alternativa al percorso legislativo. Per un elenco aggiornato si veda, ad esempio, il sito delle Nazioni Unite <http://www.harmonywithnatureun.org/>.

¹⁶ G. CAMPEGGIO, *I diritti della natura: uno schema esplicativo*, in *Quaderni della decrescita*, 2025,

¹⁷ In base all'elaborazione sino ad ora raggiunta dalla c.d. Earth Jurisprudence, si tratta del diritto a “esistere”, del diritto alla “riproduzione”; alla “preservazione” dei “cicli vitali”; del diritto di essere difesi dalla legge e di essere risarciti dei danni e delle violazioni arrecate. Si veda <https://www.earthjurist.org>

Si è sostenuto che tale operazione di riconoscimento è errata e disfunzionale perché antropomorfizzante. Il “massimo concepibile dell’arroganza antropocentrica”¹⁸, insomma, perché comporta di umanizzare la Natura anziché di naturalizzare l’umano, come dovrebbe essere, poiché è l’uomo ad essere parte della Natura e non il contrario.

L’obiezione è senza dubbio suggestiva.

Essa può - forse - essere superata considerando, oltre a quanto appresso si dirà, che il riconoscimento della soggettività giuridica non mira a personificare gli enti naturali equiparandoli all’uomo, ma, piuttosto, ad “ampliare la categoria di ‘vita’ cui far riferimento e, per l’effetto, ‘lo spazio mentale in cui muoversi’¹⁹ per individuare utili strategie di tutela.

Questo rilievo si inquadra nel discorso, ben più ampio, relativo alle c.d. soggettività attàndi, richiamate anche dalla relazione al DDL ad ulteriore esplicitazione e fondamento dello stesso.²⁰

Il concetto di “attante” (o “soggettività attante”) è stato coniato dal linguista e semiologo Algirdas Julien Greimas²¹ per superare la concezione tradizionale di “personaggio” letterario ed indicare, così, chiunque o qualunque cosa compia o subisca un’azione all’interno di una struttura narrativa.

Tale concetto, poi, è stato ripreso dal sociologo e filosofo francese Bruno Latour che l’ha trasfuso nell’ambito della sociologia della scienza elaborando la c.d. *Actor-Network Theory* (ANT).²² Nell’impostazione di Latour “attante” è qualsiasi ente — umano o non umano (fiumi, animali, foreste, virus, tecnologie) — capace di agire, produrre effetti, modificare lo stato delle cose e interagire nelle reti sociali e ambientali. Ne segue, per corollario, che la Natura non è *più* un fondale passivo nel quale l’uomo agisce, ma *diviene* un insieme di agenti attivi (attanti) che meritano riconoscimento da parte della politica e tutela da parte delle istituzioni.²³

La migrazione di questo concetto al mondo giuridico si deve all’intervento delle Corti, prima, e della dottrina, poi. È celebre, ad esempio, la *dissenting opinion* del giudice della Corte Suprema William O. Douglas nella causa *Sierra Club v Morton*.²⁴ Nel dichiararsi contrario al progetto presentato dalla Walt Disney Company per la realizzazione di un complesso sciistico all’interno della Sierra Nevada, il giudice affermò che la voce del soggetto inanimato non deve rimanere inascoltata.²⁵

¹⁸ P. CACCIARI, *Dalla natura oggetto d’uso alla natura soggetto autonomo titolare di propri diritti*, in *Quaderni della decrescita*, 2025, 38.

¹⁹ Così R. MACFARLANE, *È vivo un fiume?*, Torino, Einaudi, 2025, 102. In adesione alla tesi di questo autore, la Natura è indicata con la lettera maiuscola.

²⁰ Cfr. p. 6 della relazione.

²¹ A. J. GREIMAS, *Sémantique structurale: recherche de méthode*, Larousse, 1966. Trad. italiana: *Semantica strutturale*, Rizzoli, 1968.

²² B. LATOUR *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford University Press, 2005. Trad. italiana: *Riassemblare il sociale. Introduzione alla teoria dell’attore-rete*, Meltemi, 2006.

Sull’applicazione di questa teoria alla tematica della soggettività e responsabilità per gli agenti *software* si veda P. POLIERI, *Gli agenti software e gli ‘ibridi’. Dal paritetismo ‘attanziale’ umano/non-umano alla soggettività giuridica*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, 2/2024, pp. 176-255. Ove applicata nel contesto italiano, questa impostazione consentirebbe di ripensare (e probabilmente superare) l’attuale inquadramento della responsabilità civile da uso dell’AI come forma di responsabilità extracontrattuale da attività pericolosa in base all’art. 2050 c.c. Sul punto si veda, oltre all’ampia bibliografia richiamata in P. Polieri, cit., V. CALDERONIO, *Causa ed effetto dell’intelligenza artificiale: sulla natura giuridica dell’output dell’IA e il suo impatto sul regime di responsabilità*, in *Rivista Italiana di Informativa e Diritto*, 1/2026, oltre al breve riepilogo offerto dal CNF a questo link <https://www.cfnews.it/societa-e-impresa/intelligenza-artificiale-e-responsabilita-civile-chi-risponde/>

²³ B. LATOUR, *Politiques de la nature: Comment faire entrer les sciences en démocratie*, Éditions La Découverte, 1999. Trad. italiana: *Politiche della natura. Come far entrare le scienze in democrazia*, Raffaello Cortina Editore, 2000.

²⁴ USA, Supreme Court, 19 aprile 1972.

²⁵ Si legge nella sentenza: «The voice of the inanimate object, therefore, should not be stilled...It merely means that before these priceless bits of America (such as a valley, an alpine meadow, a river, or a lake) are forever lost or are so transformed as to be reduced to the eventual rubble of our urban environment, the voice of the existing beneficiaries of these environmental wonders should be heard».

Affascinato da questa visione illuminata, Christopher Stone, professore di diritto presso la University of Southern California, nel 1972 pubblica il noto saggio *Should Trees have Standing?*²⁶ nel quale afferma che gli elementi naturali devono avere la possibilità di agire in giudizio (tramite un tutore/rappresentante) per difendere i propri interessi fondamentali.

Gli echi di questo contributo risuonano vivi ancora oggi, accanto a quelli, più recenti, dell'opera di Gunther Teubner²⁷ che sostiene la necessità di superare la "persona giuridica" tradizionale costruita a immagine dell'uomo con una soggettività giuridica frammentata e graduata, in cui il diritto riconosce agli enti ecologici o tecnologici la qualifica di "attanti" dotati di tutele, aspettative e capacità mirate.

Questo, dunque, è lo scenario in cui si colloca il DDL che vede il lago non più come un oggetto, come acqua inerte, ma come un ecosistema vivo e dinamico che agisce con e sul territorio, meritevole, per questo, di essere riconosciuto quale soggetto di diritto autonomo, come tale definito dall'articolo 2 del testo normativo proposto.²⁸

3. Criticità emergenti ad una prima lettura

3.1. Conflitto sui fondamentali

Se "l'umanità" – intesa come dimensione umana – non è preconditione necessaria per il riconoscimento della soggettività giuridica, non si comprende il motivo per cui la relazione richiami le fondazioni, associazioni e società di capitali indicati quali esempi di enti non umani a cui il nostro ordinamento già riconosce la capacità di agire autonomamente, anche in giudizio. È noto, infatti, che tali enti sono riconosciuti soggetti di diritto proprio perché estensioni dell'uomo, formazioni in cui si esplica la sua personalità, complessi relazionali inter-individuali: hanno, cioè, un fondamento giuridico esattamente opposto a quello che il DDL va affermando come proprio.

Oltre ad apparire alieno alla trattazione in cui è collocato, questo passaggio argomentativo opera un'evidente inversione logica facendo – per dirla in chiaro – "rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta". Esso apre la strada a legittimi dubbi sulla chiarezza giuridica della volontà legislativa consegnata al testo normativo e alla relazione che lo accompagna. Da questo angolo visuale, inoltre, la proposta muta la sua natura perché si presenta come la prosecuzione di un modello già in uso anziché come l'innovazione inizialmente prospettata, – forse – nello sforzo politico di rendersi accettabile anche agli occhi dei più conservatori.

3.2. Incompatibilità tra tempistica di implementazione del modello e urgenza della tutela richiesta dall'ecosistema gardesiano

Vi è, poi, il profilo temporale di attuazione che merita pari attenzione.

Ora, anche a voler ipotizzare che la proposta non resti impantanata nei macchinosi ingranaggi delle calendarizzazioni parlamentari e neppure soffra di –verosimili– ritardi, postergazioni e decadenze determinati dall'imminente scadenza elettorale²⁹, ebbene, anche questo caso il modello rappresentativo, consultivo e di governance proposto sembra necessitare di una tempistica di implementazione incompatibile con la pronta tutela richiesta dalla situazione di "crescente fragilità e vulnerabilità" in cui versa l'ecosistema gardesiano "aggravata non solo dalla crisi climatico-ambientale in corso, ma anche da una forte pressione antropica, determinata da un'edilizia

²⁶ C. D. STONE, *Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 1972, (vol. 45, pp. 450-501). Il saggio è stato poi esteso nel volume monografico *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*, William Kaufmann, Inc. 1974. Trad. italiana: *Gli alberi hanno diritto all'avvocato? Verso il riconoscimento dei diritti legali agli oggetti naturali*, Giuffrè Editore, 2014.

²⁷ G. TEUBNER, *Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Mimesis, 2015.

²⁸ L'articolo 2 reca le definizioni delle espressioni utilizzate nel testo. Tra esse si segnala, in particolare, quella di «soggetto giuridico naturale» inteso come «entità naturale riconosciuta come titolare di diritti propri, autonomi e indisponibili».

²⁹ Le prossime elezioni politiche sono previste per il 2027.

incontrollata e dall'acuirsi del fenomeno dell'*overtourism*, che incidono pesantemente sull'ambiente e sul tessuto socio-culturale del territorio".³⁰

In questa situazione di sostanziale emergenza, è inevitabile domandarsi quanto tempo occorrerà prima che l'Assemblea del Lago di Garda, organo cui sono affidate le funzioni rappresentative e di governance del nuovo soggetto giuridico, divenga operativa dopo la nomina³¹ dovendo, tra l'altro, elaborare e votare a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno che disciplina: a) il suo funzionamento; b) l'organizzazione dei lavori; c) la gestione dei conflitti di interesse; d) le modalità di elezione del presidente dell'Assemblea, garantendo la rotazione della carica tra le tre aree territoriali lombarda, veneta e trentina afferenti al lago; e) le procedure di consultazione della cittadinanza e dei settori sociali e produttivi presenti nei territori gardesani.³² Neppure è precisato, peraltro, quale forma giuridica l'Assemblea debba assumere (associazione? comitato? consorzio?) né se questo profilo possa essere definito dal regolamento o, piuttosto, a monte dello stesso.

Questioni analoghe emergono anche guardando all'organo consultivo. Si tratta di un Comitato scientifico³³ esterno all'Assemblea, composto da sei esperte ed esperti indipendenti proposti dalle università e dai centri di ricerca competenti delle regioni Lombardia e Veneto e della provincia autonoma di Trento e con competenze in materia di tutela ambientale, climatica, degli ecosistemi lacustri e di gestione delle risorse idriche. La norma non precisa chi valuta le proposte di nomina e le approva; né chi può chiedere l'intervento del Comitato (solo l'Assemblea? O anche i singoli comuni gardesiani?) e in quali circostanze e neppure specifica che valore hanno i pareri resi dal Comitato stesso (sono vincolanti o meno per chi li riceve?) né quali siano le conseguenze per il caso di loro inosservanza. Si tratta di questioni tutt'altro che secondarie che certamente potranno essere colmate durante l'esame parlamentare con, però, inevitabile allungamento dei tempi di approvazione che andrebbero a sommarsi a quelli – già prevedibilmente lunghi – di attuazione.

La tempistica incerta, impattando negativamente sulla potenziale efficienza dello strumento, diviene un ulteriore elemento destinato ad aggravare l'emergenza della zona gardesiana rendendo evidente, così, lo scollamento tra intenzione perseguita ed effetto concretamente conseguibile.

3.3. Meccanismi di controllo ed enforcement? Non pervenuti

E ancora. Il DDL non prevede alcun meccanismo di controllo né impulso dell'Assemblea. Nessuno degli otto articoli che complessivamente lo compongono si sofferma su questo profilo. Questa lacuna impedisce di capire cosa avvenga nel caso in cui l'Assemblea resti inerte, oppure non agisca nel migliore interesse del Lago e/o risulti altrimenti inadempiente ai suoi compiti.

Si pensi, ad esempio, al caso di mancata attivazione di iniziative giudiziali volte ad inibire la realizzazione di opere ad impatto negativo sull'ecosistema lacustre, ovvero finalizzate ad ottenere la realizzazione di opere di ripristino del suo equilibrio naturale. A chi spetta il compito di vigilare sull'operato dell'Assemblea? A chi quello di compulsarne l'attivazione?

Questa lacuna fa riemergere l'antico dilemma *quis custodiet ipsos custodes?*³⁴ e, quindi, in definitiva, porta a domandarsi: chi protegge veramente il Lago?

³⁰ Così si legge a p. 11 della relazione.

³¹ L'art. 6 prevede che l'Assemblea sia composta da sette membri nominati dai presidenti dei consigli comunali gardesani con sorteggio pubblico effettuato tra le candidate e i candidati inclusi nell'elenco precedente approvato dai consigli comunali a maggioranza dei due terzi, in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle tre aree territoriali lombarda, veneta e trentina afferenti al Lago di Garda, nonché di un quarto membro con la funzione di Presidente dell'Assemblea.

³² Così l'art. 6.

³³ L'organo consultivo è previsto e disciplinato dall'art. 7

³⁴ Locuzione latina tratta dalla VI *Satira* di Giovenale, per lo più tradotta con l'espressione "chi controlla i controllori"

3.4. Assenza della clausola di invarianza finanziaria

Ultimo, ma non per importanza, il DDL risulta privo della clausola di invarianza finanziaria.

Si potrebbe obiettare che, in realtà, tale clausola è presente, implicitamente, nell'impegno dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio scientifico ad operare pro-bono; una ulteriore previsione ad hoc sarebbe, quindi, pleonastica.

Questa impostazione trascurerebbe di considerare, però, che la realizzazione di iniziative concrete per la tutela dei diritti del Lago necessita di fondi il cui stanziamento prescinde dall'impegno volontario dei singoli. Ad esempio, come verrebbero finanziate le vertenze che l'Assemblea decidesse di promuovere? Come pagare le imposte connesse alle cause e le eventuali spese di soccombenza? Dove reperire i fondi per le iniziative di promozione della partecipazione della cittadinanza? E così via.

La mancata previsione di neutralità finanziaria lascia presumere che tali fondi debbano essere imputati ad una qualche voce del bilancio statale. Il che, a ben vedere, potrebbe risultare difficile – se non impossibile – considerato che, almeno per il momento, le vele economiche del Paese sono gonfiate dal vento della guerra piuttosto che da quello della tutela ambientale e che i vincoli di bilancio esistenti ben potrebbero ostacolare nuovi impegni di spesa.

4. Correttivi pronti all'uso

Dobbiamo quindi concludere che la tutela del Lago di Garda non è percorribile né immediatamente attuabile? Forse no.

Se solo proviamo ad allargare la prospettiva giuridica della questione possiamo scorgere, e neanche tanto lontano, uno strumento che potrebbe consentire di tutelare l'ecosistema lacustre durante tutto l'iter parlamentare di esame del DDL e, per il caso della sua mancata approvazione o impossibilità di concreta implementazione, anche dopo. Si tratta del trust, negozio giuridico operativo in Italia dal 1989 a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja 1985 che lo disciplina.³⁵

Non vi è alcun dubbio che, attraverso un trust, entità naturali non umane possono diventare titolari di diritti, di situazioni giuridiche di vantaggio e, persino, agire in giudizio per la loro tutela tramite, ad esempio, un rappresentante nominato anche dal giudice.

Tutto questo è già una realtà operativa tramite il c.d. “pet-trust”.

Introdotta per la prima volta in California con una legge del 1990, il *pet-trust* nasce come strumento per approcciare la situazione dei proprietari di animali d'affezione che desideravano assicurarne la cura dopo la propria morte o in caso di sopravvenuta incapacità. Il fondo conferito in trust era, quindi, destinato a questo scopo. Al momento è ammesso in tutti gli Stati Uniti in favore di animali specificamente individuati con leggi che ne condizionano la validità alla presenza di un soggetto titolare del diritto di agire contro il trustee per l'adempimento del trust e, quindi, nell'interesse dell'animale che ne è il beneficiario in quanto titolare di situazioni giuridiche di vantaggio (diritti o aspettative) derivate dall'atto istitutivo e/o da atti successivi.

Questa struttura appare adatta a rispondere all'esigenza di individuare uno strumento attivabile con celerità per rendere effettivi i diritti della Natura perché la sua estrema flessibilità consente di sostituire all'animale d'affezione una diversa entità naturale e di scegliere una legge regolatrice che non prevede limiti di durata del trust (snodo necessario dal momento che la vita dell'entità da proteggere non è, almeno in linea di principio, soggetta a termine).

Questo approccio consente, inoltre, di tutelare l'ente naturale “beneficiario” nella sua propria dimensione non umana, ossia per ciò che è, senza necessità di pre-attribuirgli una soggettività o personalità giuridica artificiale che, dunque, da requisito necessario, si trasforma in un inutile

³⁵ Sull'impiego del trust quale strumento per la tutela dei diritti della Natura sia consentito il rinvio a M. BUFFONI *Pet-trust e tutela dei diritti della Natura. Nuovi approcci a un tema emergente*, in *Trusts*, 2026, 95.

orpello. Ciò elimina la prima criticità posta dal testo del DDL determinando un alleggerimento del percorso di tutela e rendendo più snello ed efficace il suo completamento.

La sua operatività appare compatibile con l'ordinamento italiano nei limiti, ovviamente, dell'art. 13 della convenzione de L'Aja.³⁶

5. Un trust per il Lago di Garda?

Immaginando di utilizzare questa struttura per la tutela del Lago di Garda inteso, secondo la definizione del DDL, come “l'insieme delle acque, delle coste, delle falesie, dei fondali, dei microclimi, degli organismi viventi e delle interazioni fisiche e biologiche che costituiscono l'intero ecosistema lacustre”³⁷, si potrebbe pensare che uno o più comuni gardesiani³⁸, agendo quali disponenti, istituiscano un trust per la realizzazione delle finalità previste dal DDL e, quindi, per la tutela dell'integrità ecologica, identità e salute ecosistemica del Lago e per il mantenimento e il ripristino del suo equilibrio naturale³⁹.

Tali obiettivi sarebbero perseguiti con l'impiego delle risorse conferite nel fondo. Per partire sarebbe sufficiente anche un contributo minimo che, in linea di principio, non dovrebbe essere difficile reperire, stante l'ampio consenso territoriale che – si può presumere – il DDL ha già raccolto.

Nel tempo, poi, si possono immaginare contributi in denaro forniti dai comuni gardesiani (disponenti e non); dalle regioni Lombardia e Veneto nonché dalla Provincia autonoma di Trento quali enti nel cui territorio l'ecosistema lacustre si colloca e con il quale interagisce; dai gestori dei servizi turistici; dai turisti stessi in proporzione alla durata e tipologia di permanenza; dai musei del territorio; dalle associazioni, comitati, consorzi, fondazioni nazionali e/o locali a vocazione ambientale; dalle Università e/o centri di ricerca che studiano l'ecosistema gardesiano o si collocano nel suo territorio e così via. Oltre al denaro possono essere conferiti beni immobili, diritti di credito periodici (si pensi ad esempio alla tassa di soggiorno riscossa dai gestori alberghieri e riversata ai comuni. In parte potrebbe essere destinata al trust), opere d'arte, beni immateriali come un marchio, ad esempio, dal cui sfruttamento il trust ricaverebbe risorse vincolate allo scopo, etc...

Il fondo, così formato senza impegno di spesa pubblica e progressivamente incrementato – anche grazie all'eventuale reddito prodotto dai beni conferiti –, verrebbe a costituire un patrimonio segregato, destinato in via esclusiva alla tutela dell'ecosistema lacustre e protetto da eventuali aggressioni di terzi.

Per assicurare la partecipazione di tutti gli *stakeholders* interessati, la gestione del fondo potrebbe essere affidata o ad un unico trustee con incarico a tempo da sostituire alla scadenza, oppure, per garantire maggiore continuità nella gestione, ad un Collegio di trustee a rotazione parziale. I trustees potrebbero essere designati dalle regioni Lombardia, Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e dai rappresentanti della cittadinanza ossia dagli enti che, nell'impianto del DDL, sono chiamati a nominare i membri dell'Assemblea del Lago di Garda. Accanto alla funzione gestoria, poi, i trustees potrebbero essere incaricati di svolgere compiti di indirizzo e presidio dell'interesse del Lago di Garda e, in particolare *a)* vigilare sul rispetto dell'ecosistema lacustre; *b)* formulare proposte e raccomandazioni alle pubbliche amministrazioni competenti per la sua tutela, conservazione, manutenzione e ripristino; *c)* promuovere il diritto di partecipazione delle comunità gardesane e dei settori sociali ed economici interessati,⁴⁰ oltre che, naturalmente, poter agire e resistere in giudizio nell'interesse del trust e, quindi, dell'ecosistema che ne è beneficiario.

³⁶ L'utilizzo del *pet-trust* come strumento per la tutela dei diritti della Natura è stato presentato alla Commissione Europea nell'ambito del progetto [Speak4Nature](https://cordis.europa.eu/project/id/101086202/results) quale parte del deliverable *The empirical level of ecological justice. Analysis of the current legal procedural techniques in EJ* (69 ss.) consultabile in accesso aperto sul sito del progetto <https://cordis.europa.eu/project/id/101086202/results>

³⁷ Questa definizione compare all'art. 2 del DDL

³⁸ Da intendersi come i comuni il cui territorio comprende, anche in parte, tratti di costa, rive, spiagge, pertinenze idrauliche o aree direttamente affacciate sul Lago di Garda, così come previsto all'art. 2 del DDL.

³⁹ Così si legge all'art. 1 del DDL.

⁴⁰ Si tratta delle funzioni di indirizzo assegnate dal DDL all'assemblea dall'art. 5

L'operato dei trustees sarebbe sorvegliato da un altro soggetto chiamato Guardiano, nominativamente indicato dai comuni disponenti nell'atto istitutivo. Egli è chiamato a verificare che l'attività dei trustees non violi lo scopo stabilito nell'atto istitutivo potendo, in tal caso, rimuoverli e procedere a nuova nomina. Inoltre potrebbe esprimere un parere vincolante o un consenso preventivo per taluni atti dei trustees (solitamente quelli di straordinaria amministrazione e disposizione dei beni) e, infine potrebbe intervenire per chiarire il progetto originario del disponente indirizzando, così, le scelte operative del trustee. La sua presenza, quindi, potrebbe risolvere le criticità derivanti dalla mancata previsione, del DDL, di meccanismi di controllo.

La redazione dell'atto istitutivo del trust per il Lago di Garda, per quanto complessa, anche in ragione della sua portata innovativa, richiederebbe, in linea di principio, tempi più brevi di quelli prevedibili per l'iter di approvazione parlamentare. Idem dicasi per la nomina dei trustee e del guardiano. Il che aiuterebbe a superare la criticità determinata dalla tempistica di implementazione del DDL.

6. Nuovi sentieri per un'evoluzione culturale e giuridica

L'ipotesi qui tratteggiata non vuole certo porsi come risolutiva della questione.

Indubbiamente, però, può contribuire ad innescare un'evoluzione sotto il profilo culturale e giuridico nell'approccio al tema.

Culturale perché l'impiego del trust per la tutela dell'ecosistema lacustre presuppone e implica un impegno concreto, anche dal punto di vista economico, verso le generazioni future cioè un atteggiamento esattamente opposto a quello predatorio che in prevalenza continua a caratterizzare il rapporto uomo/natura.

Giuridico perché può emancipare la tutela dei diritti della Natura dal processo legislativo o giudiziario i cui tempi e modi si rivelano incompatibili con l'urgenza che questa materia richiede.

Anzi l'impiego del trust potrebbe renderne definitivamente evidente il superamento, come peraltro già avvenuto per i trust patrimoniali da tempo operativi in Italia pur in assenza di una legge regolatrice nazionale.